

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO ALBO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E RELATIVI ORGANISMI (CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E TAVOLO DI PROGETTAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE)

TITOLO I

(Albo Provinciale *dell'Associazione e della Solidarietà Sociale*)

ART. 1

(Principi fondamentali)

La Provincia di Frosinone

- riconosce e favorisce la funzione dell'associazionismo e di ogni espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- promuove lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico;
- riconosce quali interlocutori nell'attività amministrativa dell'Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse pubblico e diffuso.

Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, viene istituito l'Albo Provinciale dell'Associazionismo e della Solidarietà Sociale a cui saranno iscritte, in appositi elenchi distinti per ambiti, le libere forme associative che operano sul territorio provinciale e che intendono rapportarsi con l'Ente Provincia.

ART. 2

(Finalità del Regolamento)

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo Provinciale dell'Associazionismo e della Solidarietà Sociale. Detta, altresì, i principi generali relativi al funzionamento degli organismi (la Consulta, istituita con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51/2001 ed il Tavolo di Progettazione, istituito con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 194/2013) che la Provincia intende istituire quali strumenti di collaborazione operativa con l'Ente, nonché di coordinamento e raccordo permanente con le associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale.

ART. 3

(Campi di intervento)

L'Albo Provinciale dell'Associazionismo e della Solidarietà Sociale sarà costituito dagli elenchi delle Associazioni che abbiano finalità culturali, sociali e civile, sportive, turistiche, ambientali e formative:

- a. le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività connesse;
- b. le finalità di carattere sociale e civile sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché quelle relative al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione dei diritti delle persone;
- c. le finalità di carattere ambientale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla protezione del paesaggio e della natura;
- d. le finalità di carattere sportivo sono quelle rientranti nel campo degli interventi tesi alla promozione e allo sviluppo della pratica delle diverse discipline dello sport;
- e. le finalità di carattere turistico sono quelle relative alla promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio provinciale, all'incremento dei flussi turistici, alla realizzazione di attività ed iniziative comunque tendenti al raggiungimento di tali obiettivi;
- f. le finalità formative sono quelle che intendono preparare operatori negli ambiti sopra descritti.

ART. 4
(Requisiti per l'iscrizione)

Tutte le Associazioni, operanti nel territorio provinciale e nei campi di intervento di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono chiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale purché non abbiano fini di lucro, anche indiretti, e svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e i principi fondamentali che ispirano l'opera della Provincia di Frosinone, così come previsti dallo Statuto dell'Ente. Le stesse dovranno presentare, inoltre, i seguenti requisiti:

- eleggibilità e gratuità delle cariche;
- volontarietà dell'adesione e del recesso degli associati, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta;
- svolgere la loro attività in ambito almeno comunale.

ART. 5
(Modalità di iscrizione)

Tutte le Associazioni che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale devono inoltrare apposita istanza indirizzata al Presidente della Provincia di Frosinone, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente. Essa deve contenere:

- la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;
- la relazione delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno;
- rendiconto aggiornato dell'ultimo servizio;
- notizie circa il numero degli aderenti, l'elenco completo delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione associativa;
- il nominativo del legale rappresentante dell'Associazione e del Vice Presidente o un delegato, designato a partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Qualora l'attività dell'Associazione sia riconducibile a più di uno dei campi di intervento per cui verranno predisposti i relativi elenchi, la stessa dovrà indicare gli elenchi in cui dovrà essere iscritta.

ART. 6
(Predisposizione dell'Albo e Pubblicazione)

Entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al precedente articolo, l'ufficio preposto alla verifica, provvede all'iscrizione nell'Albo oppure, con provvedimento motivato, dispone il diniego.

L'Albo Provinciale dell'Associazionismo e della Solidarietà Sociale, distinto negli appositi elenchi per campi di intervento, verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

ART. 7
(Aggiornamento e controlli)

Le eventuali variazioni intervenute in relazione alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione all'Albo (Statuto, cariche sociali ed eventuali regolamenti interni) devono essere comunicate alla Provincia entro 30 giorni dalla loro adozione. Le Associazioni, in caso di eventuali accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sono tenute a mettere a disposizione tutti i libri, registri ed i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

TITOLO II (Consulta/Tavolo)

ART. 8 (Scopi)

La Provincia attraverso la Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato ed il Tavolo di progettazione provinciale per la realizzazione di un "Patto di solidarietà sociale", salvaguardandone l'autonomia delle singole entità, offre strumenti di raccordo permanente con le Associazioni rappresentative di bisogni e realtà presenti sul territorio al fine di conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

Le Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato ed il Tavolo di progettazione provinciale si prefiggono, inoltre, i seguenti scopi:

- offrire occasioni di confronto e raccordo tra le Associazioni;
- offrire pareri e valutazioni rispetto ai progetti e alle iniziative pubbliche e private che riguardano l'operatività nel proprio ambito di intervento;
- elaborare e proporre progetti di intervento nelle diverse materie;
- esprimere pareri facoltativi e non vincolanti e proposte sulla programmazione degli interventi dell'Ente relativi ai settori in cui le Associazioni operano;
- formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi di politica generale dell'Ente in relazione allo sviluppo delle associazioni ed ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private;
- esprimere valutazioni sull'andamento delle convenzioni stipulate a livello provinciale con Enti pubblici e privati verificando gli obiettivi raggiunti;
- esprimere pareri sui criteri per la tenuta e la gestione dell'Albo Provinciale nonché pareri sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'Albo stesso.

ART. 9 (Composizione della Consulta/Tavolo)

Le Consulta e/o Tavolo di progettazione, sono costituiti da un numero di componenti che potrà variare in relazione al numero di Associazioni iscritte nei relativi elenchi.

Le Assemblee relative, in prima convocazione, saranno valide se parteciperà almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione le Assemblee saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Ai lavori della Consulta e del Tavolo potranno prendere parte il Presidente della Provincia ed i funzionari dell'Ente dei settori interessati, nonché un rappresentante della Consulta o del Tavolo.

ART. 10 (Modalità di costituzione)

Il Presidente della Provincia, o suo delegato, provvede a convocare ed a presiedere le Assemblee dei singoli elenchi sino alla elezione dei rispettivi rappresentanti per le riunioni della Consulta e del Tavolo.

La prima riunione dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi costituenti l'Albo Provinciale.

Le convocazioni delle Assemblee dovranno avvenire, a mezzo lettera semplice, da inviare almeno **15** giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Le Assemblee provvederanno a stabilire il numero dei componenti delle stesse per la partecipazione alla Consulta e del Tavolo.

Per l'elezione dei componenti è necessaria la partecipazione all'Assemblea, in prima convocazione, della maggioranza degli aventi diritto al voto. La votazione per l'elezione dei componenti gli organismi avverrà a scrutinio segreto ed ogni partecipante al voto potrà esprimere una sola preferenza. Qualora il rappresentante

legale designato dall'Associazione a partecipare all'Assemblea e quindi al voto non possa essere presente, lo stesso potrà essere sostituito dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un delegato, munito di delega scritta a firma del Presidente dell'Associazione. Verranno nominati componenti della Consulta e del Tavolo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sino alla concorrenza del numero di componenti assegnati alla Consulta stessa. In caso di parità di voti verrà nominato il più anziano di età. Al termine della votazione il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione dei componenti della Consulta e del Tavolo.

Il componente della Consulta o del Tavolo che per tre volte consecutive risulta essere assente ingiustificato alle sedute, decade dalla carica e sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tali organismi durano in carica cinque anni dalla loro elezione. L'Assemblea, qualora ne ravveda la necessità, può procedere, a maggioranza qualificata, a richiedere le elezioni per una nuova Consulta/Tavolo; l'Assemblea per l'elezione del nuovo organismo dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

ART. 11

(Funzionamento della Consulta/Tavolo)

Ciascun organismo elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente. Alla votazione, a scrutinio segreto, dovrà partecipare la maggioranza dei componenti. Ogni componente potrà esprimere una sola preferenza e sarà proclamato Presidente chi avrà ottenuto il maggior numero di voti e Vice-Presidente chi avrà ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. A parità di voti sarà proclamato il più anziano di età. Il Presidente provvederà alla convocazione dell'organismo di cui trattasi, indicando l'ordine del giorno della seduta, inoltre, presiederà le riunioni della stessa. Le convocazioni dovranno avvenire a mezzo di lettera semplice, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente. Il Presidente provvederà, inoltre, a convocare, secondo le modalità previste dall'art. 12, l'Assemblea delle Associazioni iscritte nel relativo elenco con cadenza almeno semestrale ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno o, su esplicita richiesta della maggioranza dei componenti l'organismo di riferimento. Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica fino alla nomina di nuovi organismi.

La Consulta o il Tavolo, qualora ne ravvedano la necessità, a maggioranza qualificata dei propri componenti, può richiedere la convocazione di una nuova riunione per la elezione di un nuovo Presidente. La riunione dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. La Consulta o il Tavolo dovranno procedere contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente ed alla elezione di un nuovo Vice-Presidente.

I due organismi nomineranno, sempre nel proprio seno, un Segretario che provvederà a redigere un regolare verbale delle sedute.

ART. 12

(Riunioni degli organismi)

Le riunioni potranno essere tenute, oltre che secondo quanto previsto nei precedenti articoli, su richiesta di almeno il 30%, arrotondato per eccesso, dei componenti il rispettivo organismo; nella richiesta di convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni della Consulta e del Tavolo potranno essere richieste inoltre dal Presidente della Provincia.

ART. 13

(Mezzi e strutture)

Le riunioni di cui al precedente art. 12 potranno essere tenute presso strutture messe a disposizione dall'Ente, previa verifica della relativa disponibilità o in altro luogo definito dalle stesse, senza che tale scelta comporti oneri per la Provincia. Le spese per la spedizione delle lettere di convocazione sono a carico della Provincia di Frosinone, che vi provvederà tramite i suoi uffici.

ART. 14

(Norma di chiusura)

Per tutto ciò non previsto dal presente regolamento, ad orientare la disciplina delle azioni da intraprendere da parte dei responsabili investiti nei casi di specie, ci si dovrà uniformare ai principi amministrativi ed alle logiche giuridiche del TUEL.